



Sezione Civile

- visto il ricorso (R.G. n. 8/2013) per concordato preventivo con riserva presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., in data 27/07/2013 dalla Polistirolo s.r.l. nonché il ricorso in integrazione presentato in data 13/03/2014;
- esaminata la documentazione in atti;
- visto il decreto di ammissione alla procedura emesso dal Tribunale in data 9/04/2014 ai sensi dell'art. 163 L.F., con la nomina del Giudice delegato dott. Piero Viola e del commissario giudiziale dott. Raffaele Loprete;
- considerato che in tale decreto si è dato atto:

- che il piano concordatario prevede la cessione ai creditori di tutti i beni della società (art. 160 comma 1 lett. a L.F.) e che quale risultato della liquidazione, ipotizzata nell'arco di trenta mesi, è prospettato l'integrale pagamento delle spese di giustizia e di quelle prededucibili nonché per gli altri creditori la seguente suddivisione in classi:
 - creditori privilegiati, con soddisfacimento al 100% con interessi calcolati su 36 mesi;
 - creditori chirografari, con soddisfacimento al 11,41%;
 - creditori postergati, senza prospettiva di soddisfacimento
- che la domanda rispetta gli ulteriori requisiti di cui all'art. 161 L.F., essendo stati presentati la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, l'indicazione del valore dei beni, la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano redatta da un professionista con i requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) L.F.;
- che la domanda di concordato preventivo è rituale poiché conforme alla disciplina di cui agli artt. 160, comma 1 e 2, e 161 L.F.;
- verificato che i creditori sono stati ritualmente informati della proposta di concordato per la valutazione di competenza;
- letta la relazione in ordine alla fattibilità del piano depositata dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F. e preso atto del rituale svolgimento dell'adunanza dei creditori ai sensi degli artt. 174, 175 e 176 L.F.;
- letta la nota trasmessa dal Commissario Giudiziale in data 30/10/2014 con la quale ha comunicato il riepilogo dei risultati delle dichiarazioni di voto effettuate dai creditori entro il termine di cui all'art. 178 comma 4 L.F. e preso atto:
 - a) che sono pervenuti complessivamente n. 2 voti espressamente contrari (Equitalia Sud e CSI S.p.A.), n. 1 espressamente favorevole mentre gli

altri creditori non hanno espresso il voto (che, dunque, è da considerarsi favorevole ex lege);

- b) che la maggioranza minima ai sensi dell'art. 177 L.F. ammonta ad € 383.923,40 in ragione dell'importo complessivo dei creditori aventi diritto al voto di € 767.846,78;
- c) che i creditori che nel termine di legge hanno manifestato il loro voto favorevole alla proposta di concordato rappresentano crediti ammontanti complessivamente al 99,46% degli aventi diritto;
- considerato, pertanto, che la proposta concordataria è stata approvata per raggiunta maggioranza ai sensi dell'art. 177 comma I L.F.;
- considerato che il decreto di apertura del giudizio di omologa è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. nonché notificato agli aventi diritto;
- preso atto che il debitore ha provveduto all'iscrizione della causa a ruolo (con ritualità della notificazione) e che il Commissario Giudiziale ha depositato il parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 180 comma II L.F.;
- preso atto che non risultano opposizioni proposte nei termini di legge;
- verificata la regolarità del contraddittorio nelle pregresse fasi della procedura;
- considerato che il concordato con cessione dei beni è stato proposto (per come meglio dettagliato nel piano) alle seguenti condizioni:
 - pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del commissario giudiziale;
 - pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati;
 - pagamento dei creditori chirografari in misura del 11,41%;
 - nessun soddisfacimento per i creditori postergati;
- ritenuto che il concordato preventivo per come proposto merita di essere omologato;
- premesso che, in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 180 comma III L.F. nella fase di omologa al Tribunale è demandata solo la verifica sulla regolarità della procedura e sull'esito delle votazioni;
- considerato, dunque, che in tale fase è preclusa al Tribunale la valutazione sulla convenienza e fattibilità del piano concordatario che è di esclusiva attribuzione dei creditori, potendosi contestualizzare eventuali indagini in tal senso solo

nell'ambito della procedura di cui all'art. 173 L.F. (da ultimo in motivazione, Cass. n. 21860 del 25/10/2010: "... Da tale disposizione si evince chiaramente che la decisione in ordine alla convenienza del concordato spetta esclusivamente ai creditori; al Tribunale, in mancanza di opposizioni, spetta il solo potere di verificare che la procedura si sia svolta regolarmente e se il concordato è stato effettivamente approvato dalla maggioranza. L'art. 180, prevede una eccezione. Tale norma attribuisce al Tribunale il potere di sindacare la convenienza del concordato, qualora i creditori siano stati divisi in classi, i creditori appartenenti ad una di esse abbiano in maggioranza espresso voto contrario ed uno dei creditori, appartenente alla classe dissenziente, contesti la convenienza della proposta. Da tale disposizione si evince chiaramente che il Tribunale può sindacare la convenienza del concordato solo su istanza del creditore appartenente alla classe dissenziente, giammai potrebbe procedervi d'ufficio. Devesi peraltro osservare che tale valutazione di convenienza è limitata alla convenienza per la sola classe dissenziente, dovendo in tal caso il Tribunale accertare se i creditori appartenenti a tale classe possono ricevere, da soluzioni alternative, un trattamento migliore di quello loro riservato con la proposta concordataria ...");

- considerato che il richiamo già operato alle fasi procedimentali che hanno condotto al presente giudizio e l'ulteriore rinnovata verifica che il Collegio ha eseguito sulle attività compiute dal G.D. consentono di affermare che sono state rispettate tutte le formalità che la legge impone per la regolarità formale e sostanziale della procedura de qua;
- considerato che la relazione sulle operazioni di voto e la verifica sulla regolarità delle stesse consente, altresì, di affermare che i creditori aventi diritto hanno manifestato con le forme di legge la maggioranza utile all'approvazione della proposta di concordato;
- ritenuto che il concordato nella verificata presenza dei requisiti per l'omologa ai sensi dell'art. 180 L.F. deve essere, dunque, omologato secondo le condizioni esposte nella proposta;

- considerato che la società debitrice ha indicato le modalità liquidatorie per l'esecuzione della cessione dei beni ai creditori ed ha designato il liquidatore c.d. volontario individuato nell'avv. Aldo Cuzzocrea;
- considerato che la modalità di liquidazione c.d. negoziale determina la possibilità di non applicare necessariamente il modello legale di cui all'art. 182 c.p.c. e che, quindi, non è necessario procedere alla nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori;
- ritenuto che il Tribunale, ad integrazione o specificazione delle modalità proposte dal debitore, intende affermare la necessità della liquidazione nel sostanziale rispetto dei valori attribuiti in perizia e, comunque, dei criteri di competitività;
- precisato che permangono i poteri di controllo e verifica del Commissario Giudiziale e del Tribunale nella fase dell'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 185 c.p.c., da intendersi aperta in esito alla chiusura della presente procedura ai sensi dell'art. 181 L.F.;

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla Kompart s.r.l., così provvede:

- omologa, ai sensi dell'art. 180 L.F., il concordato preventivo proposto dalla Kompart s.r.l. in data 13/03/2014 ed approvato dai creditori, secondo le condizioni tutte previste nella proposta di concordato e con l'indicazione dell'avv. Aldo Cuzzocrea quale liquidatore volontario;
- dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 181 L.F.;
- dispone, ad esplicitazione dell'obbligo di vigilanza del Commissario Giudiziale e per consentire una sorveglianza da parte del Tribunale sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 185 L.F., che il Commissario Giudiziale:
 - o sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il Giudice Delegato di eventuali fatti da cui possa derivare un pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi ai fini del realizzo dell'attivo o concrete modalità di liquidazione o di definizione dei rapporti pendenti difformi dall'assetto e dalle finalità previste nel piano;

- o sorvegli la regolarità del riparto delle somme e dei pagamenti eseguiti, così che siano rispettate la collocazione e la graduazione dei crediti come per legge;
- o depositi una relazione semestrale di aggiornamento sullo stato dell'esecuzione del concordato, ai fini dell'eventuale informazione da rendere ai creditori anche per le valutazioni sulle possibili azioni di risoluzione o annullamento ai sensi dell'art. 186 L.F.;

- dichiara le spese del presente giudizio non ripetibili.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parte costituite ed al Commissario Giudiziale, ed onera quest'ultimo di dare notizia del decreto ai creditori.

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015

Il giudice estensore
dott. Piero Viola


Il Presidente
dott. Natalino Sapone


16 GEN. 2015